

COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DELLA POPOLAZIONE FELINA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 31.03.2014

Art. 1 Presupposti del Regolamento

L'Amministrazione Comunale garantisce la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi di competenza pubblica.

Al fine di stabilire quando i gatti liberi vaganti sono di competenza pubblica, è necessaria l'individuazione e la responsabilizzazione dei proprietari, in particolare di coloro che lasciano i propri animali liberi di vagare o li detengono in modo non corretto. La gestione pubblica necessita comunque della preziosa collaborazione del Volontariato, a partire dalle offerte alimentari nei punti autorizzati, evitando equivoci e conflitti tra volontari zoofili e vicinato. E' quindi necessario adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare le modalità di gestione dei punti di alimentazione, delle colonie feline e della convivenza con i gatti.

Art. 2 Disposizioni

a) I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune di Casalino, che opera in collaborazione con le Associazioni di Volontariato del settore e sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.

b) Sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l'Ufficio di Polizia Locale del Comune per i previsti accordi.

c) I cittadini che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline o di Punti di alimentazione comunali, sono tenuti a:

- prendere accordi con l'Ufficio di Polizia Locale del Comune, che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'alimentazione e alla cura dei gatti. Il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto. L'accesso dei Referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

- consegnare il censimento dei gatti liberi di propria competenza all'Ufficio di Polizia Locale del Comune, precisando il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi; il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute. Per tale censimento, si può ricorrere anche al microchip.

d) I punti di alimentazione diventano riferimento per Colonia Felina solo qualora si accertino da parte del Comune e dell' Azienda U.S.L., i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi le segnalazioni ad esito non favorevole in quanto riscontrata non applicabilità della normativa istitutiva o fin tanto non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto.

e) E' vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'Azienda ASL NO, catturare gatti vaganti, spostare i punti di alimentazione, immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa, immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, province o regioni italiane o estere.

f) Per i gatti di proprietà, nati e cresciuti semi-liberi, deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo e un punto d'alimentazione con accesso dall'esterno da rifornire, in presenza dell'animale, almeno ogni 24 ore.

g) Il proprietario di gatti a vita semi-libera, deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile (circa a sei mesi) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate, nonché dei maschi con alta aggressività e causa di possibili inconvenienti igienici da marcature territoriali in aree cementificate. In occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo di spuntatura auricolare o applicazione del microchip.

h) Non c'è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme d'igiene generale, condominiali e turistiche.

i) E' vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie.

l) Chi si trovasse, per giustificati motivi, impossibilitato alla cura/gestione del proprio gatto e non disponesse di alternative valide, deve farne rinuncia di proprietà con domanda al Comune. In caso di cucciolata nata da gatta di proprietà, il ritiro di cuccioli da parte del Comune potrà avvenire una sola volta per nucleo familiare coabitante e comporta la sottoscrizione d'impegno da parte del proprietario, alla sterilizzazione della gatta madre.

m) La struttura di ricovero per gatti è riservata ai soggetti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline.

n) L'Azienda ASL NO, tramite i Servizi Veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti operando presso il gattile comunale convenzionato. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante spuntatura della pinna auricolare e applicazione del microchip.

o) Chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne tempestivamente il ritrovamento all'Ufficio di Polizia Locale del Comune. La mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità d'accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo.

p) Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato al Comune. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti.

q) In caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare l'Ufficio di Polizia Locale del Comune.

La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale. Può essere eseguita esclusivamente da un Medico veterinario, previa anestesia.

Art. 3 - Avvertenze

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 25,00 ad euro 500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n. 3 del 16 gennaio 2003 – Art. 7-bis, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto del presente Regolamento.

Per le infrazioni di cui all'art. 2, lettera e) del presente Atto, sarà applicata la sanzione pecuniaria pari ad euro 500,00.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi e reso noto a mezzo della stampa locale e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Casalino (www.comune.casalino.no.it).

Art. 4 - Riferimenti Normativi

- La Legge 14 Agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- La Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 ad oggetto "Tutela e controllo degli animali da affezione";

D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 artt. 50 e 7 bis; Legge 21 novembre 1981 n. 689;

DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Legge n. 189 del 20 luglio 2004 e le modifiche apportate all'art.727 del Codice Penale;

Regolamento comunale di Polizia Urbana; Regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti solidi urbani;